



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale

e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

Uffici XIV

Roma,

Al Comune di Modena

Piazza Grande 16

41121 Modena

casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it

Protocollo n.

Rif. prot. entrata n. 198574 del 13 luglio 2023

Allegati n. 0

Risposta a nota prot. n. 271240 del 13/07/2023

Oggetto: Richiesta di parere in riferimento all'interpretazione dell'art. 45, comma 4 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Si fa riferimento alla nota indicata a margine con cui codesto Comune chiede se, in relazione all'articolo 45, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede che l'incentivo *“è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”*, sia corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscono più nel *“fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall'art. 113 del previgente Codice (...) essendo erogati direttamente al personale dipendente”*.

In via preliminare si rileva come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all'articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell'incentivo fosse *“disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”* e pertanto **la diversa formulazione disposta dal comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.**

Ciò premesso, l'inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:

- dell'**articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001** e nell'articolo **79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022**, che stabi-

lisce che “*l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi* (...)”;

- dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le “*risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge*”.

Secondo quanto rappresentato, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

Il Ragioniere Generale dello Stato